

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, d.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51390 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 4.4.2022, svoltasi con la modalità della trattazione scritta in base a quanto stabilità dall'art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020, e vertente

TRA

██
██
██
██
██
██

rappresentati e difesi, dall'Avv. ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, ██████████ giusta procura allegata all'atto di citazione;
attori

E

██,
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ██████████ e dall'Avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale
██
giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
depositato in data 6.12.2019;
convenuta

██
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via ██████████ giusta procura allegata alla memoria ex art. 183,



comma 6, n. 1 c.p.c. con contestuale costituzione di nuovo difensore, depositata in data 12.3.2020;

convenuta

██████████ ██████████, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza ██████████ giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuta

██████████ nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su ██████████

convenuta contumace

Oggetto: Accertamento di accettazione eredità / Impugnazione rinuncia all'eredità.

CONCLUSIONI

All'udienza del 4.4.2022, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ██████████ ██████████ quest'ultima in proprio e in qualità di genitore della figlia minore ██████████ esponendo:

di essere eredi legittimi dell'Avv. ██████████ nato a San Polo dei Cavalieri il ██████████ e deceduto in data 1° gennaio 2012, in virtù di testamento olografo datato 14.05.2005 e pubblicato in Roma in data 8 marzo 2012;

che, con il citato testamento, il de cuius aveva attribuito: a ██████████ ██████████ la proprietà dell'appartamento sito in Roma (RM), Via ██████████ censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Foglio ██████████ p.lla 34, sub. 27; a ██████████ ██████████ la proprietà



dell'appartamento in Roma (RM), Via [REDACTED] censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Foglio [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub. 5; a [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente, l'usufrutto e la nuda proprietà dell'appartamento in Roma (RM), Via [REDACTED] censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Foglio [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub. 17; a [REDACTED] la nuda proprietà del locale in Roma (RM), Piazza [REDACTED] censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, foglio [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub. 2;

che, all'epoca di apertura della successione, i suddetti beni si trovavano nella disponibilità dei nipoti del de cuius, [REDACTED] deceduto a sua volta il 4.07.2012, al quale succedevano la moglie, [REDACTED] e le figlie, [REDACTED]

che questi ultimi assumevano di essere unici eredi legittimi del de cuius [REDACTED] [REDACTED] in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato, recante la data 30.03.2011 e pubblicato in data 18.01.2012;

che, dubitando della veridicità del secondo testamento, gli odierni attori avevano sottoposto il documento a perizia grafica giurata ed, emersane la falsità, avevano sporto denuncia-querela nei confronti di [REDACTED]

che [REDACTED] era stata rinviata a giudizio per il reato di cui agli artt. 110, 485 e 491 c.p. nel giudizio RGNR N. 29357/2012;

che, contestualmente, gli attori avevano instaurato un giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma (R.G. n. 15472/2013), volto all'accertamento dei diritti loro spettanti sui beni sopra citati in base del testamento olografo redatto dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] in loro favore (del 14.05.2005);

che, nelle more del giudizio, erano pervenuti ad un accordo transattivo con le convenute [REDACTED] stipulando, in data 20.3.2013 una scrittura privata con la quale cedevano loro i diritti spettanti sull'eredità del sig. [REDACTED] [REDACTED] dietro versamento della somma di € 1.590.000,00 pari al valore di mercato di detti immobili;



che, al momento della sottoscrizione della transazione, le convenute avevano corrisposto agli attori, in acconto, la somma di € 570.000,00, senza tuttavia provvedere al versamento dell'importo residuo, pari ad € 1.020.000,00 o a rilasciare i beni;

che la causa civile n. 15472/2013, trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2017, era stata cancellata dal ruolo, con ordinanza n. 4536/2018 del 24.04.2018, per la tardiva costituzione in giudizio degli attori;

che, in data 18.07.2013, [REDACTED] aveva rinunciato all'eredità del defunto coniuge, [REDACTED] con conseguente devoluzione dell'eredità alle figlie, [REDACTED] che avevano accettato l'eredità;

che, in data 28.11.2017, [REDACTED] quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore [REDACTED] avevano provveduto, dinanzi al Notaio, dott. [REDACTED] alla divisione in natura dei suddetti beni derivanti dall'eredità dell'avv. [REDACTED] attribuendo a [REDACTED] l'immobile sito in Via [REDACTED] e a [REDACTED] gli immobili siti in Via [REDACTED] in Piazza [REDACTED] e in Via dei [REDACTED] per un valore complessivo di € 1.623.250,00;

che, con la rinuncia all'eredità, [REDACTED] si era spogliata di ogni diritto sui cespiti ereditari in danno dei propri creditori, tra i quali gli attori, titolari di un credito pari ad € 1.020.000,00, derivante dal mancato adempimento della scrittura privata sottoscritta in data 20.03.2013;

che, inoltre, la suddetta rinuncia all'eredità doveva reputarsi invalida, illegittima ed inefficace poiché in contrasto con l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, in ragione della sottoscrizione della scrittura privata del 20.3.2013, in cui la [REDACTED] si era dichiarata erede dell'Avv. [REDACTED] posizione acquisita proprio in quanto erede a sua volta di [REDACTED]

che del pari illegittime e inefficaci risultavano le successive operazioni di divisione tra [REDACTED] senza partecipazione della [REDACTED] anch'essa erede di [REDACTED]



Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: *“Piaccia all’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis e per l’intervenuta istruttoria:*

in via principale: accertare e dichiarare l’illegittimità e/o inefficacia, inesistenza e/o nullità della rinuncia all’eredità di [REDACTED] [REDACTED] resa dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] con atto a rogito Notar [REDACTED] del 18.07.2018, Rep n. 65905, Racc. n. 12.834, conseguentemente accertare e dichiarare la qualità di erede in capo alla medesima, e per l’effetto, dichiarare la sig.ra [REDACTED] proprietaria pro quota del compendio ereditario spettante in virtù di successione legittima del defunto coniuge, sig. [REDACTED] [REDACTED] per le motivazioni sue.sposte, con conseguente dichiarazione di inefficacia della divisione ereditaria intervenuta tra le sigg.re [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

in ogni caso ovvero in via subordinata: accertato e dichiarato il pregiudizio subito dagli attori in conseguenza della rinuncia all’eredità posta in essere dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] autorizzare gli attori stessi ad accettare, in nome e luogo della rinunciante, l’eredità del sig. [REDACTED] [REDACTED] previa ricostruzione dell’asse ereditario del medesimo, al solo fine di consentire ai medesimi la soddisfazione della propria pretesa creditoria”.

Si costituiva in giudizio la convenuta [REDACTED] [REDACTED] in proprio, deducendo: in via pregiudiziale, il difetto di rituale costituzione degli attori per non aver depositato nei termini l’originale della citazione completa delle relate di notifica e chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo e/o la dichiarazione di inammissibilità delle domande ex adverso proposte; sempre in via pregiudiziale, l’improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010; in via preliminare di rito, la necessità di sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del precedente giudizio iscritto all’originario R.G. n. 15742/2013, nonché la nullità dell’atto di citazione per la contraddittorietà ed incoerenza delle allegazioni e richieste di controparte; in via preliminare di merito, il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse degli attori, non sussistendo in capo agli stessi alcun interesse



giuridicamente rilevante ai fini dell'accertamento della sua qualità di erede di [REDACTED] [REDACTED] con riferimento alla domanda ex art. 524 c.c., l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto degli attori, in quanto la notificazione della citazione era stata effettuata successivamente al decorso di cinque anni dalla rinuncia, risalente al 18.7.2013; nel merito, contestava di poter trarre dalla scrittura privata del 20.3.2013 elementi idonei a qualificarla quale erede del [REDACTED] giacché tale accordo era volto alla compravendita dei beni immobili appartenuti ad [REDACTED] [REDACTED] rispetto alla quale non era necessaria la spedita della qualità di erede da parte della convenuta; che, infine, la domanda degli attori ex art. 524 c.c. doveva essere respinta siccome infondata e non provata.

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda,

A) In via pregiudiziale di rito

1. Dichiarare, per i motivi di cui al § 1 della parte in diritto della presente comparsa, il difetto di valida costituzione in giudizio degli attori e, conseguentemente, cancellare la causa dal ruolo, con ogni conseguente statuizione;

2. Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione che precede, dichiarare l'improcedibilità delle domande degli attori per difetto di previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, con ogni conseguente statuizione;

B) In via preliminare di rito

1. Ferme le eccezioni e domande di cui al precedente capo A), sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del diverso giudizio dinanzi a codesto Tribunale già rubricato al R. g. n. 15472/2013;

2. Nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione, ovvero all'esito della riassunzione del presente giudizio a seguito di sospensione, dichiarare - per i motivi di cui al § 4 della parte in diritto della presente comparsa - la nullità e/o inammissibilità della citazione e delle domande tutte degli attori, con ogni conseguente statuizione;



C) Senza rinuncia o pregiudizio per le eccezioni e domande che precedono, in via preliminare di merito

1. Dichiarare, per i motivi di cui al § 5 della parte in diritto della presente comparsa, il difetto di legittimazione attiva e di interesse degli attori, con conseguente rigetto di ogni domanda dai medesimi formulata;

2. Dichiarare, per i motivi di cui al § 6 della parte in diritto della presente comparsa, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dichiaratamente vantato dagli attori ex art. 524 c.p.c., con conseguente rigetto di ogni domanda dai medesimi formulata;

D) Nel merito

1. Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni e domande che precedono, respingere comunque - per i motivi tutti di cui alla presente comparsa - le domande svolte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate.

E) In ogni caso

1. Condannare gli attori al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre rimborso forfetario delle spese generali nonché Iva e Cap come per legge.”

Si costituivano altresì in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] aderendo alle eccezioni e alle domande svolte dalla convenuta [REDACTED] e rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'atto di divisione e le conseguenti attribuzioni patrimoniali dovevano considerarsi in ogni caso perfettamente valide ed efficaci nei propri confronti, quali terzi di buona fede.

Per [REDACTED] il difensore rassegnava le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di valida e tempestiva costituzione in giudizio degli attori, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto delle dette eccezioni, dichiarare improcedibili le domande attoree per mancato previo esperimento del procedimento di mediazione, con ogni conseguente pronuncia.*



In via preliminare di rito: Ferme restando le eccezioni pregiudiziali di cui sopra, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio già rubricato al n. 15472/2013 e oggi, a seguito della riassunzione, al n.51399/2018 del medesimo Tribunale di Roma nonché, all'esito della sospensione ovvero anche nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della citazione e delle domande tutte degli attori, con ogni conseguente statuizione;

In via preliminare di merito: dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta [REDACTED] rispetto alle domande svolte nei suoi confronti con l'atto di citazione cui si resiste, disporre il rigetto ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto della detta eccezione di difetto di legittimazione passiva, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato dagli attori ai sensi dell'art. 524 c.c., con conseguente rigetto della relativa domanda. In via subordinata di merito: Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni e domande di cui sopra, rigettare comunque le domande di parti attrici siccome infondate e non provate; In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.

Per [REDACTED] il difensore rassegnava le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in via pregiudiziale di rito

dichiarare il difetto di valida e tempestiva costituzione in giudizio degli attori, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto della suddetta eccezione, dichiarare improcedibili le domande attoree per mancato previo esperimento del procedimento di mediazione, con ogni conseguente pronuncia.

In via preliminare di merito

dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta [REDACTED] rispetto alle domande svolte nei suoi confronti con l'atto di citazione cui si resiste, disporre il rigetto ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto della detta eccezione di difetto di legittimazione passiva, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale



del diritto vantato dagli attori ai sensi dell'art. 524 c.c., con conseguente rigetto della relativa domanda.

In via subordinata di merito

Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni e domande di cui sopra, rigettare comunque le domande di parti attrici siccome infondate e non provate.”

Nonostante la regolarità della notifica, eseguita nei confronti [REDACTED] quale esercente la responsabilità genitoriale, [REDACTED] rimaneva contumace.

Espletato il procedimento di mediazione ex art. 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010 ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 4.4.2022, svolta con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche scaduti in data 23.6.2022.

<<<<<>>>>

In primo luogo, devono essere respinte le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute.

Quanto all'eccepita invalidità della costituzione degli attori, nel richiamare quanto già rilevato con ordinanza del 29.4.2019 (depositata 7.5.2019), giova precisare che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, *“Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione, sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello. Tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (velina)”* (Cassazione civile, sez. III, 20/05/2016, n. 10412), sicché *“la costituzione in giudizio avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., l'originale di essa”* .. *“costituisce mera*



irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo". (Sez.

1, Sentenza n. 15130 del 20/07/2015, Rv. 6360401).

Ebbene, nel caso di specie, gli attori si sono costituiti in giudizio iscrivendo la causa a ruolo mediante deposito di "velina" in data 20.7.2018, per poi provvedere al deposito dell'originale dell'atto di citazione entro la prima udienza di comparizione, in data 15.1.2019 (cfr. allegato alla nota di deposito del 15.1.2019).

In ordine alla convenuta [REDACTED] rimasta contumace, gli attori hanno altresì documentato la regolarità della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. nei confronti di [REDACTED] in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, mediante deposito di copia dell'atto nella casa del Comune di Roma (13.7.2018), affissione di avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario (16.7.2018), e successiva spedizione a mezzo raccomandata A.R. (17.7.2018), ritirata per compiuta giacenza (cfr. documentazione prodotta dagli attori l'11.12.2019).

Parimenti infondate appaiono le contestazioni mosse in relazione al procedimento di mediazione, che risulta essere stato regolarmente esperito dagli attori.

In primo luogo, infatti, contrariamente da quanto eccepito dalle convenute, è stata documentata la convocazione alla procedura di mediazione anche di [REDACTED] qui contumace, come si evince dall'istanza di mediazione e dall'avviso di convocazione al primo incontro allegati alla pec inoltrata agli avvocati difensori delle parti convocate dall'organismo di mediazione [REDACTED] il 22.5.2019 (cfr. doc. allegato alla 1° memoria ex. art. 183 6° comma c.p.c. degli attori).

Né appare rilevante, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, che le parti attrici – fatta eccezione per [REDACTED] – abbiano partecipato al primo incontro non personalmente ma per il tramite dei propri difensori, essendo stata depositata la procura speciale appositamente conferita dagli attori all'avv. [REDACTED] (cfr. doc. n. 5 della 2° memoria ex. art. 183 6° comma c.p.c.).

Come noto, infatti, *"nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie*



indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019, Rv. 653270 - 01).

Orbene, tale condizione risulta pienamente integrata nel caso di specie, ove le parti attrici si sono fatte rappresentare nel procedimento di mediazione dal proprio difensore non già in virtù della mera procura alle liti – che non sarebbe stata all'uopo sufficiente – ma bensì in forza di una apposita procura speciale, avente come oggetto specifico la partecipazione alla mediazione.

Ancora, ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti, invocati dalle odiere convenute, per la sospensione del presente giudizio in conseguenza della contemporanea pendenza, tra le medesime parti, del giudizio R.G. n. 51399/2018, instaurato a seguito di riassunzione del giudizio R.G. n. 15742/2013.

In proposito, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che *“l'articolo 295 del Cpc, nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude a un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma a un collegamento per cui l'altro giudizio, oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti”* (Cass. Civ., sez. I, 10.2.2022, n. 4343).

Nel caso di specie, i due giudizi, pur pendendo tra le stesse parti, non risultano avvinti da quel vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità tale da giustificare la sospensione, in quanto la risoluzione della controversia qui oggetto di esame non



appare condizionata dall'esito del pregresso giudizio e la definizione delle domande articolate nell'ambito del R.G. n. 51399/2018 non costituisce un antecedente logico necessario per la decisione della causa. A ben vedere, infatti, nel giudizio n. 51399/2018, si controverte dell'autenticità del testamento olografo del de cuius del 2011, della proprietà degli immobili caduti nella successione di [REDACTED] [REDACTED] nonché della condanna delle odierne convenute all'adempimento della transazione del 20.3.13. Si tratta, dunque, di questioni che non assumono rilievo né sono contestate nel presente giudizio, nel cui ambito gli attori hanno invece fatto valere, sotto diversi profili, la illegittimità della rinuncia all'eredità di [REDACTED] [REDACTED] posta in essere in data 18.7.2013 da [REDACTED] [REDACTED] e del conseguente atto di divisione effettuato tra le altre parti convenute il 28.11.2017, ossia eventi successivi e del tutto estranei all'oggetto del contendere del precedente giudizio.

Infine, non meritano di essere condivise le deduzioni svolte dalle odierne convenute in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, che sarebbe dovuta alla contraddittorietà e alla incoerenza delle allegazioni e delle richieste formulate dagli attori, tali da non soddisfare i requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163, 3° comma, c.p.c., consistenti nella determinazione della cosa e delle ragioni oggetto della domanda.

È pacifico, invero, che la nullità dell'atto di citazione postula la totale omissione ovvero la assoluta incertezza degli elementi costitutivi della domanda, sicché va esclusa qualora l'individuazione del petitum e/o della causa petendi risulti comunque possibile sulla base *“del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese”* (Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2015, n. 1681).

Nel caso di specie, dunque, l'atto introduttivo del giudizio non può reputarsi affetto da nullità, avendo consentito alle convenute di svolgere pienamente le proprie difese e di controdedurre in ordine ai fatti che le sono imputati dagli attori. Con riferimento, poi, alla contestazione relativa alla incongruenza della domanda ex art. 524 c.c., formulata dagli attori *“in ogni caso ovvero in via subordinata”*, è evidente, come peraltro



precisato dalle parti attrici nella 1° memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., che trattasi di azione subordinata al rigetto della domanda principale.

Tutto ciò premesso e venendo al merito, nel presente giudizio si controverte in ordine alla legittimità e all'efficacia della rinuncia all'eredità di [REDACTED] [REDACTED] effettuata il 18.7.2013 da [REDACTED] [REDACTED] e del conseguente atto di divisione posto in essere tra le altre parti convenute il 28.11.2017. Più precisamente, gli attori deducono, in via principale, che la suddetta rinuncia dovrebbe reputarsi invalida o comunque radicalmente priva di effetti in considerazione del fatto che la [REDACTED] avrebbe già in precedenza, in forza dell'atto di transazione sottoscritto il 20.3.2013, accettato tacitamente l'eredità del defunto coniuge, con conseguente inefficacia dell'atto di divisione dell'eredità stipulato il 28.11.2017 tra le figlie della rinunciante—odieme convenute [REDACTED] e [REDACTED]— e l'altra convenuta [REDACTED]

In via subordinata, ove ritenuta valida la rinuncia del 18.7.2013, gli attori hanno proposto azione ex art. 524 c.c. onde conseguire una declaratoria di inefficacia della stessa nei propri confronti ai fini di soddisfare le ragioni di credito verso la [REDACTED] scaturenti dalla già citata transazione del 20.3.2013.

La domanda formulata dagli attori in via principale è fondata e merita accoglimento. Procedendo con ordine, la controversia insorta tra le parti trae origine dall'apertura della successione di [REDACTED] [REDACTED] deceduto il 1.1.2012, di cui gli attori e le convenute assumevano rispettivamente essere eredi in forza di due distinti testamenti olografi: l'uno, datato 14.5.2005, che istituiva quali eredi le odieme parti attrici; l'altro, datato 30.3.2011, che istituiva quali eredi [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] quest'ultima premorta il 25.11.2011, cui succedeva per rappresentazione il figlio [REDACTED] [REDACTED] a sua volta deceduto il 4.7.2012, lasciando quali eredi legittimi la moglie [REDACTED] [REDACTED] e le figlie [REDACTED] e [REDACTED] (docc. nn. 1 e 2 della citazione).

Non è in contestazione che le parti, per dirimere la suddetta controversia, abbiano stipulato una scrittura privata in data 20.3.2013, per effetto della quale gli odierni attori accettavano di cedere i diritti loro spettanti sulla successione di [REDACTED] [REDACTED] in



virtù del testamento del 14.5.2005 (consistenti nella proprietà di quattro immobili siti in Roma, in Via [REDACTED] Via [REDACTED] in Piazza [REDACTED] [REDACTED] e in Via [REDACTED] a fronte del pagamento, da parte delle odierne convenute [REDACTED] e [REDACTED] di un corrispettivo pari a complessivi € 1.590.000,00, determinato in relazione al valore di mercato dei suddetti immobili (doc. n. 8 della citazione).

Al punto d) della scrittura privata, le cessionarie [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] si dichiarano eredi del de cuius [REDACTED] [REDACTED] in virtù del testamento del marzo 2011, che aveva istituito eredi universali in parti uguali la nipote [REDACTED] [REDACTED] e la sorella [REDACTED] [REDACTED] premorta il 25.6.2011, alla quale era succeduto [REDACTED] [REDACTED] a sua volta deceduto il 4.7.2012.

Al successivo punto c), si dà espressamente atto che “[REDACTED] [REDACTED] è subentrata, in qualità di erede legittima, al sig. [REDACTED] [REDACTED] nella posizione di erede di [REDACTED] [REDACTED] essendo il sig. [REDACTED] [REDACTED] deceduto tragicamente in Roma il 4 luglio 2012”.

Emerge quindi, in modo inequivoco, come la [REDACTED] nella detta scrittura, abbia dichiarato espressamente la propria qualità di erede ed in tale veste l’abbia sottoscritto. L’istituto dell’accettazione tacita dell’eredità trova fondamento negli artt. 476 e ss. del Codice Civile, richiedendo, da parte del chiamato, il compimento di atti che presuppongano necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, di guisa che “*Ai fini dell’acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell’eredità che segue l’apertura della successione, essendo necessaria l’accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza. Al riguardo la accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura*



meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex articolo 460 del codice civile" (Cassazione civile, sez. II, 28/10/2020, n. 23737).
Facendo applicazione del suesposto principio, nel caso di specie non può dubitarsi che, la sottoscrizione della scrittura del 20.3.2013, da parte di [REDACTED] [REDACTED] costituisca un atto che la stessa avrebbe potuto compiere esclusivamente in qualità di erede del [REDACTED] subentrato all'eredità di [REDACTED] [REDACTED] i rappresentazione della madre premorta. Ed allora, ove anche sino a tale momento sia stata semplice chiamata, con la sottoscrizione della scrittura, ha manifestato una condotta incompatibile con la volontà di rinuncia, integrante accettazione tacita.

Seppure poco rilevi ai fini del giudizio la natura della scrittura - nella quale la [REDACTED] comunque si qualifica erede del [REDACTED] così manifestando accettazione dell'eredità - in ogni caso deve evidenziarsi la evidente causa transattiva della stessa, emergendo dal contenuto la chiara volontà delle parti di transigere la controversia insorta in ordine alla successione di [REDACTED] [REDACTED] ed infatti, da un lato, gli odierni attori hanno rinunciato ai diritti successori che sarebbero loro spettati in virtù del testamento olografo del 2005, e dall'altro le controparti si sono obbligate al pagamento in loro favore di un corrispettivo parametrato al valore degli immobili.

[REDACTED] [REDACTED] avrebbe potuto vantare diritti sulla successione di [REDACTED] [REDACTED] unicamente nella qualità di erede di [REDACTED] [REDACTED] e non avrebbe potuto procedere alla stipula della scrittura se non previa espressa o tacita accettazione dell'eredità, trattandosi di atto dispositivo incompatibile con una possibile volontà di rinuncia.

Ed allora, deve ritenersi che, con la sottoscrizione della scrittura, nella quale la [REDACTED] si qualifica erede del [REDACTED] e transige la controversia insorta in merito all'eredità di [REDACTED] [REDACTED] la stessa abbia tacitamente accettato l'eredità del coniuge [REDACTED] [REDACTED]

Deve inoltre ritenersi infondata e respingersi l'eccezione sollevata dalle convenute di carenza di legittimazione attiva degli attori: questi ultimi, infatti, in qualità di creditori della [REDACTED] in forza della richiamata transazione - profilo, questo, non specificamente contestato nel presente giudizio - hanno senz'altro interesse a che sia



accertata la qualità di erede e quindi avente diritto sui beni ereditari in capo alla propria debitrice.

Dal riconoscimento in capo alla convenuta della qualità di erede del coniuge, discende che la successiva rinuncia all'eredità, intervenuta in data 18.7.2013 (doc. n. 11 della citazione), resti priva di effetti sul piano sostanziale. Invero, *“l'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità”* (Cass. Civ., Sez. VI, 23.7.2020, n. 15663).

Pertanto, la rinuncia che intervenga successivamente all'accettazione, espressa o tacita che sia, non può ritenersi in grado di spiegare i propri effetti perché effettuata non già da un mero chiamato all'eredità bensì da un erede ormai irrevocabilmente tale.

Ciò posto, resta da chiarire la sorte dell'atto di divisione stipulato il 28.11.2017 (doc. n. 12 della citazione), con il quale [REDACTED] e [REDACTED] – dichiarandosi uniche eredi del padre [REDACTED] a seguito della rinuncia della madre e quindi comproprietarie della metà indivisa dei beni – e [REDACTED] quale erede di [REDACTED] [REDACTED] hanno proceduto alla divisione dei quattro immobili già oggetto della transazione del 20.3.2013, facenti parte dell'asse ereditario di [REDACTED]

Alla luce della accertata pregressa accettazione di eredità da parte della [REDACTED] e quindi della qualità di erede e comproprietaria della metà indivisa unitamente alle figlie, deve ritenersi che, con la detta divisione, le figlie abbiano disposto oltre che della propria quota, anche di quella facente capo alla coerede [REDACTED]



L'atto di divisione del 28.11.2017 deve dunque reputarsi ab origine inidoneo a produrre i suoi effetti in quanto stipulato senza la partecipazione di una delle contitolari aventi diritto.

Il contratto di divisione esige infatti, necessariamente, la partecipazione di tutti i coeredi, a pena di nullità. Si tratta, invero, di un principio giurisprudenziale consolidato ed espresso sin da risalenti arresti della Corte di Cassazione, in forza del quale *“Il contratto di divisione di beni costituenti l'oggetto di un unico rapporto di comunione è nullo se stipulato soltanto da alcuni dei comproprietari, che si siano attribuita la proprietà piena ed esclusiva dei singoli lotti, nonostante che i beni appartengano pro indiviso anche ai comunisti assenti”* (Cass. Civ., Sez. II, 17/01/1975, n. 194).

In senso analogo, la Suprema Corte ha recentemente affermato che *“per l'esistenza di un contratto di divisione di un bene immobile è necessario che tutti i comproprietari di esso partecipino”*, sicché *“se invece taluno dei comunisti non ha firmato il documento, la divisione non è valida”* (Cass. civ. Sez. II, Sent, 21.10.2021, n. 29321). Tale principio è stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno precisato che *“Il negozio divisorio (che, quando concerne beni immobili, è soggetto alla forma scritta ad substantiam: art. 1350 c.c., n. 11) è un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con il quale la quota ideale spettante a ciascun dividendo (pars quota) viene convertita in una "porzione concreta" (pars quantita) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. "apporzionamento")”* (Cass. Civ., Sez. Un., 7.10.2019, n. 25021).

Da quanto premesso, discende la nullità del contratto di divisione del 28.11.2017.

In tal senso, del resto, deve essere interpretata e qualificata la domanda proposta dagli attori, formulata come richiesta di declaratoria di “inefficacia” della divisione.

Al riguardo, giova richiamare la possibilità per il giudice di qualificare sotto il profilo giuridico i fatti e i rapporti dedotti in lite, nonché l'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti: *“Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di*



interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto” (Cass. Civ., sez. lav., 18.6.2020, n. 11899).

Nel caso di specie, dunque, la domanda formulata dalle parti attrici deve essere correttamente riqualficata come domanda di nullità del contratto di divisione. Ciò sia in quanto l'inefficacia, pur potendo avere anche altre cause, è l'effetto che consegue al contratto nullo, sia in quanto gli attori hanno diffusamente prospettato l'illegittimità dell'atto di divisione proprio in relazione al fatto che, in conseguenza di esso, [REDACTED] [REDACTED] proprietaria pro quota del compendio ereditario in quanto erede di [REDACTED] [REDACTED] risultava di fatto spogliata del suo diritto di comproprietà sugli immobili oggetto di divisione, ripartiti invece tra le sole altre comproprietarie. Del resto, il contenuto sostanziale della pretesa attorea, per come desumibile dal tenore delle deduzioni svolte, attiene alla declaratoria della inidoneità dell'atto di divisione a produrre i propri effetti, conseguibile attraverso l'esperimento di un'azione di nullità. Né appaiono condivisibili le deduzioni delle convenute [REDACTED] e [REDACTED] in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva e all'asserita inidoneità dell'inefficacia della rinuncia a travolgere i diritti acquisiti in forza dell'atto di divisione stipulato il 28.11.2017 in quanto soggetti terzi di buona fede.

Al riguardo, decisamente inconferente risulta il richiamo operato dalle convenute alla disciplina dell'azione revocatoria (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2901, u.c., c.c. e dell'art. 2652, comma 1, n. 5, c.c.), e dell'azione di simulazione (ai sensi del n. 5 del medesimo art. 2652, comma 1), in quanto, nel caso di specie, non è stata svolta alcuna azione riconducibile all'istituto della revocatoria o della simulazione ed avendo invece gli attori prospettato l'invalidità ab origine e l'inefficace della divisione.

Attesa invece l'accertata nullità della divisione, la tutela delle convenute quali terzi di buona fede potrebbe trovare fondamento nella previsione di cui all'art. 2652 n. 6,



laddove l'atto dichiarato nullo fosse stato trascritto oltre i cinque anni antecedenti la trascrizione della domanda. E tuttavia, a fronte della documentata trascrizione della domanda giudiziale, avvenuta in data 6.9.2018 (all. 5 citazione) neanche è stata provata la trascrizione della divisione, stipulata nel 2017, e, quindi prima della decorrenza del quinquennio.

Con specifico riferimento alla posizione di [REDACTED] va anche evidenziato come la stessa non possa in alcun modo essere equiparata ad un terzo di buona fede, essendo essa stessa parte all'atto di transazione del 20.3.2013, nel quale [REDACTED] agiva e si qualificava quale erede del coniuge [REDACTED]

Per tutte le suesposte ragioni, deve conclusivamente dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte di [REDACTED] e la nullità del contratto di divisione stipulato il 28.11.2017 da [REDACTED] da un lato e, dall'altro, [REDACTED] e [REDACTED] quali sole eredi di [REDACTED]

Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute, compresa la contumace [REDACTED] (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, per cui, ai fini della condanna alle spese, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace) e sono liquidate in dispositivo in base al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e dell'assenza di istruttoria.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di [REDACTED] (nato a Roma il [REDACTED] e deceduto a Roma il [REDACTED] da parte di [REDACTED] (nata a Tivoli il 25.6.1976);
- Dichiarà inefficace la rinuncia all'eredità di [REDACTED] resa da [REDACTED] con atto a rogito del Notaio [REDACTED] del 18.07.2018, Rep n. 65905, Racc. n. 12.834, pubblicato nel registro delle successioni il 3.8.2013;



- Dichiaro nullo il contratto di divisione stipulato il 28.11.2017 da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] con atto a rogito del Notaio [REDACTED] Rep. n. 70.140, Racc. n. 14.925;
- Ordino, all' Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Roma, di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità;
- Condanno [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quest'ultima in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su [REDACTED] [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici, nella misura di € 545,00 per spese ed € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 27.6.2022

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Giuseppina Vendemiale.

